

Commento al Decreto 7 agosto 2006 “Disciplina per l'utilizzo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica”.

Maurizio LUCCA, Direttore - Segretario Generale del Comune di Vigonza

(articolo pubblicato e rivisto su Prime Note, 2006, n.11, pag.15)

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, a firma del Ministro per le riforme e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione, con il Decreto 7 agosto 2006 provvede a definire (in esecuzione di una norma di legge sul contenimento degli sprechi, ex Legge 2 dicembre 2005, n.248) un contingente di Segretari comunali provinciali (in disponibilità) allo scopo di acquisire - temporaneamente - nuove risorse da impegnare agli scopi istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dip.F.P.) sia per la diversificazione e l'arricchimento dell'esperienza professionale, che nell'ottica di una generale esigenza di rafforzamento dei canali di raccordo tra l'amministrazione statale e le autonomie locali.

L'atto, che ha ricevuto l'assenso preventivo della Agenzia dei Segretari, chiarisce nel dettaglio il fabbisogno che non deve essere superiore a trenta unità e per una durata massima di quattro anni, stabilendo che la scelta sia preceduta, ai fini di garantire la trasparenza amministrativa (*rectius* congrua pubblicità), da un avviso pubblicato sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica.

La scelta (che comunque dovrà essere confermata dall'interessato) avviene attraverso un sistema comparativo, valutando cioè il *curriculum* professionale del singolo richiedente, formulando necessariamente una graduatoria finale ascrivibile all'esercizio delle capacità e dei poteri del datore di lavoro pubblico, sindacabile sia sotto il profilo del rispetto delle regole di correttezza e di buona fede che della motivazione, atteso che la p.a. deve dar conto delle ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e specifica capacità professionale, desunti dal *curriculum* del Segretario prescelto (rispetto ad altri), escludendo inevitabilmente che il criterio dei curricula corrisponda all'esercizio a piena discrezione dell'amministrazione precedente.

Ai fini di un ordinato *iter* motivazionale, in forza dell'articolo 3 della legge n.241 del 1990, nell'ambito della valutazione delle domande, in presenza di più aspiranti ad una procedura indetta per la copertura mediante trasferimento di posti vacanti, è necessario che la Commissione di selezione effettui una valutazione comparata dei profili professionali e dei titoli dei candidati, atteso che anche una eventuale motivazione postuma non può integrare il vizio istruttorio (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 febbraio 2007, n.530).

Per altri versi, è noto che la Commissione di selezione nello scrutinare i titoli, ai fini di stendere una graduatoria, è investita di un potere di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice amministrativo solo in caso di valutazioni macroscopicamente irrazionali ed incoerenti, nonché per eccesso di potere nell'accezione della disparità di trattamento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2006, n.586, *ex multis* sez. IV, 7 novembre 2002, n.6105); essendo, altresì vincolato, nell'espressione della scelta assoluta, all'uso di criteri omogenei ed uniformi per tutti i candidati, di guisa che l'applicazione di parametri manifestamente disomogenei, e cioè più restrittivi per alcuni e più concessivi per altri, rivela, in via sintomatica, il vizio di eccesso di potere in senso relativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2000, n.6106).

Ne consegue che è necessario per il conferimento dell'incarico, qualora siano presenti più aspiranti astrattamente in possesso di titoli idonei, una specifica motivazione con riguardo alla professionalità di tutti i candidati, quale è desumibile dai titoli, in relazione agli aspetti specifici di professionalità ed esperienza richiesti per ciascun incarico da ricoprire ed agli obiettivi e programmi da realizzare, con esplicitazione delle valutazioni operate non soltanto in punto d'interesse pubblico alla realizzazione delle finalità (del comando nel caso di specie), ma anche in relazione agli altri elementi, oggettivi e soggettivi, e segnatamente alle attitudini e capacità professionali degli aspiranti, alle competenze tecniche ed esperienze maturate nel corso della carriera e così via (cfr. T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, 19 aprile 2006, n.1367; T.A.R. Toscana, sez. I, 21 marzo 2006, n.977; T.A.R. Lazio – Latina, - ordinanza 28 ottobre 2005, n.752; T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 8 maggio 2002, n.812; T.A.R. Veneto, sez. II, 15 febbraio 2000, n.530).

In sostanza, la mancata valutazione e comparazione di tutti i candidati, rinvenibile dal processo verbale della Commissione di selezione, costituisce vizio del provvedimento di nomina, non potendo basarsi la scelta unicamente sui *curricula* dei funzionari prescelti.

Viene confermato che il trattamento economico è quello corrispondente alla retribuzione spettante in base al contratto collettivo nel caso di disponibilità, con oneri a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Giova rammentare “per precisione terminologica che la “disponibilità” menzionata nell'art.101 del d.lgs. n.267 del 2000 è situazione diversa rispetto alla “disponibilità” di cui agli artt.33 e 34 del d.lgs. n. 165 del 2001, che attualmente si applicano anche ai segretari comunali e provinciali. Infatti, la prima consegue alla revoca dell'incarico di titolarità di sede o alla sua cessazione e rappresenta una posizione fisiologica entro il termine massimo di durata (oggi di 2 anni): il segretario in disponibilità è iscritto all'albo e può essere nominato dal Sindaco o dal Presidente della Provincia, i quali scelgono appunto il soggetto cui conferire l'incarico tra i segretari in disponibilità. La seconda disponibilità rappresenta, invece, la conseguenza della situazione di eccedenza del personale e comporta l'applicazione del regime di cui ai menzionati artt.33 e 34, tra cui la sospensione della prestazione lavorativa e la riduzione della retribuzione all'80% dello stipendio” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, “Atto di indirizzo per il contratto relativo ai segretari comunali e provinciali relativo al quadriennio normativo 2002-05 ed al primo biennio economico 2002-03”, Prot.160/05/ DFP/36381/05/1.2.2.4.1 del 13 ott. 2005)

L'attività prevalente che dovrà svolgere l'incaricato si dipana in relazione alle esigenze professionali per garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza (di cui agli articoli 34 e 34 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165), e più specificatamente il dirigente del Dipartimento della funzione pubblica al momento dell'assegnazione del Segretario alla sua struttura provvederà a definirne i compiti (attività di studio, di ricerca, di consulenza, attività istruttoria nell'ambito dei procedimenti di competenza del Dipartimento della Funzione pubblica, con esclusione dell'esercizio di competenze esterne, e in ogni caso, l'utilizzo non potrà comportare il conferimento di incarichi dirigenziali).

Durante il periodo di assegnazione del Segretario comunale o provinciale presso il Dipartimento (come pure quando è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge) il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso, e qualora prenda servizio come titolare presso una sede la sua posizione cessa automaticamente con la presa di servizio presso il comune o la provincia.